

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 961

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAMÀ, PALLANTI, BELARDI MERLO, BIRARDI, CODRIGNANI, DANINI, FRANCESE, GASPAROTTO, GIADRESCO, GUALANDI, LODA, LODI FAUSTINI FUSTINI, LOPS, MONTESSORO, PICCHETTI, POCHEZZI, RICOTTI, SANFILIPPO, SANDIROCCO**

*Presentata il 1° dicembre 1983*

### Norme in materia di trattamento dei lavoratori immigrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presenza in Italia di migliaia e migliaia di lavoratori immigrati provenienti dai paesi extracomunitari pone l'esigenza inderogabile di una normativa che affronti il problema della immigrazione in maniera adeguata, positiva e in tutti i suoi aspetti umani, sociali e politici.

Non esistono dati ufficiali sui lavoratori immigrati e presenti in Italia, ma si stima che essi raggiungano le 500-600 mila unità, cifre che da sole danno il senso dell'entità del fenomeno che non può non richiamare l'attenzione del Parlamento per adottare in tempi brevi un provvedimento legislativo in materia, evitando ulteriori ritardi e superando tutti quegli intralci e ostacoli di ordine politico e burocratico che hanno impedito fino ad oggi il varo di una normativa nuova, moderna, avanzata, capace di regolamentare e disciplinare un così rilevante problema.

Non c'è dubbio che in tale direzione il nostro Paese accusa ritardi non più giustificabili.

Il Parlamento italiano ha già ratificato con la legge del 10 aprile 1981 n. 158 la convenzione n. 143 del 25 giugno 1975 dell'OIL che impegna i paesi firmatari a disporre nuove norme sulle emigrazioni clandestine e sulla parità di diritti dei lavoratori migranti.

Sono trascorsi però nove anni dall'approvazione a Ginevra della convenzione n. 143 e quasi tre anni dall'avvenuta sua ratifica dal nostro Parlamento in base alla quale l'Italia si obbligava a dare esecuzione alla suddetta convenzione. Purtroppo, dobbiamo constatare, che nessuna misura è stata ancora adottata in materia di trattamento dei lavoratori immigrati e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine.

Eppure la convenzione dell'OIL cui faceva seguito nel 1978 la proposta di diret-

tiva CEE del 23 aprile relativa al « riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti la lotta contro la migrazione clandestina e l'occupazione illegale », aveva rappresentato e tutt'ora rappresenta uno strumento di alto contenuto civile che avrebbe dovuto spingere i paesi firmatari ad adottare, in tempi brevi, tutti quei provvedimenti legislativi occorrenti non soltanto per la regolarizzazione delle immigrazioni clandestine esistenti ma anche per apportare sostanziali modifiche alle condizioni dei lavoratori migranti.

Lo spirito della convenzione n. 143 dell'OIL era appunto questo !

Ci troviamo invece ancora oggi di fronte ad inadempienze e ad enofmi ritardi. Ciò è ancora più grave per l'Italia, se si tiene conto che nel nostro Paese la normativa vigente in materia di immigrazione è ancora quella di polizia degli anni 30 (a ciò non vi è bisogno di aggiungere altro !).

Per questo riteniamo che l'Italia, che da sempre, sin dalla formazione dello Stato unitario, è stato ed è un paese di forte emigrazione verso l'estero, avrebbe dovuto cogliere fino in fondo, più e prima di ogni altro Stato, il valore della convenzione dell'OIL e quindi adeguare i suoi strumenti legislativi per rispondere nel migliore dei modi ai problemi che si impongono oggi nell'ambito della immigrazione.

Né sono mancate in questi anni iniziative (convegni, confronti etc.) da parte delle organizzazioni sindacali, di associazioni democratiche e di massa, da parte di importanti comuni intese da una parte a sottolineare l'importanza e la gravità del fenomeno, le sue implicazioni di ordine economico, sociale e politico, le condizioni pesanti in cui gli immigrati sono costretti a vivere, lo sfruttamento cui sono sottoposti (lavoro nero, sottosalario, privi di assicurazione e previdenza etc.) e dall'altra a proporre e sollecitare tempestivi ed adeguati interventi idonei a regolamentare l'intera materia così come prescrive la stessa convenzione dell'OIL.

Purtroppo niente si è fatto fino ad oggi ! Non si può quindi non giudicare negativamente il comportamento dei governi italiani di questi anni che non hanno inteso assumere alcuna iniziativa valida né preoccuparsi di dare corretta e rapida applicazione alla convenzione n. 143 e hanno considerato l'immigrazione un problema di ordine pubblico e quindi gli immigrati come « indesiderabili da controllare e rinviare ai loro paesi d'origine ».

E ciò accade in un paese che ha all'estero, sparsi in tutto il mondo, milioni di lavoratori emigrati verso i quali giustamente pretendiamo (e dobbiamo pretendere sempre di più e con maggiore impegno da parte del governo) pieno rispetto, dignità e parità di diritti con i lavoratori dei paesi d'immigrazione.

Certo non sono mancati in questi anni a livello parlamentare interventi tesi a disciplinare la materia.

Basti ricordare le proposte di legge, presentate nella decorsa legislatura da parte di alcuni gruppi parlamentari, delle quali però nessuna è riuscita a completare il suo iter parlamentare per diventare legge !

Tra esse vogliamo ricordare quella del nostro gruppo a firma « Ramella e altri » proposta organica e rispondente ai contenuti e allo spirito della convenzione di Ginevra dell'OIL.

Nel presentare questa nostra proposta di legge non possiamo intanto non richiamare l'attenzione dei colleghi sull'ulteriore aggravamento della situazione degli immigrati.

Il loro numero aumenta sempre di più e le loro condizioni di vita e di lavoro sono diventate più pesanti.

In assenza di una normativa in materia, se non quella di polizia degli anni 30, gli immigrati sono sottoposti a soprusi, a continui ricatti da parte degli intermediari per ottenere un posto di lavoro (esiste ormai e va consolidandosi un vero e proprio *racket* della manodopera immigrata), si trovano indifesi nei loro diritti più elementari e sono costretti a vivere in condizioni difficili e inumane.

Tutto ciò non può non determinare certamente enormi distorsioni sul mercato del lavoro e gravi implicazioni sul piano dell'ordine pubblico e (ancora più grave) a livello economico sociale e politico.

Da qui l'esigenza di pervenire ad una disciplina dell'intera materia e da qui la necessità di fare bene e presto.

Ma l'urgenza e la gravità del problema non ci debbono spingere a soluzioni parziali e incomplete trascurando aspetti da noi ritenuti importanti.

Sarebbe un grave errore politico, infatti se si affrontasse oggi il problema dei lavoratori immigrati sotto l'aspetto, per esempio, dell'ordine pubblico o della semplice regolarizzazione dell'immigrazione clandestina esistente, così come intendeva fare il Governo con il suo disegno di legge presentato nella decorsa legislatura e approvato dal Senato nella seduta del 3 novembre 1982 e non dalla Camera per la fine anticipata della legislatura.

Occorre invece, a nostro avviso, tenere presente tutto il complesso degli aspetti che l'immigrazione oggi presenta che vanno dalla esigenza di regolamentare i flussi di manodopera con precisi ed idonei strumenti, di delineare il ruolo che debbono assolvere in materia d'immigrazione gli enti locali (regioni, comuni etc.), di promuovere e garantire la partecipazione democratica degli immigrati, prevedendo apposite commissioni, consulte etc., di favorire da una parte il loro inserimento nelle nuove realtà e dall'altra di perseverare la loro identità nazionale e i loro legami con i paesi d'origine; a quella di definire una normativa precisa che disciplini adeguatamente il loro rapporto di lavoro (assunzioni, licenziamenti) e garantisca l'uguaglianza di trattamento economico, assicurativo e previdenziale, e parità di diritti con i lavoratori italiani.

A queste esigenze risponde questa nostra proposta che riteniamo organica ed adeguata alla complessità della materia.

Siamo d'altronde certi che essa potrà subire ulteriori miglioramenti nel corso del suo *iter*, (che ci auguriamo sia il massimo possibile spedito) per gli apporti che potranno venire dallo stesso confronto che si avrà con le altre proposte di

legge presentate dai colleghi di altri gruppi in modo che possa alla fine venire fuori un provvedimento legislativo che affronti in modo adeguato la complessità dei problemi che riguardano l'immigrazione nel nostro Paese e risponda in pieno ai contenuti e allo spirito della Convenzione di Ginevra dell'OIL.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della proposta al fine di regolamentare i flussi di manodopera prevedono la realizzazione degli accordi bilaterali di emigrazione o in mancanza di essi di adeguati strumenti nazionali e la messa in moto di ogni altro meccanismo solo dopo la concretizzazione di questi strumenti.

L'articolo 5 disciplina le assunzioni dei lavoratori domestici prevedendo la richiesta nominativa.

L'articolo 6 stabilisce la parità di trattamento e di diritti dei lavoratori stranieri con quelli italiani.

Gli articoli 7 e 8 trattano la risoluzione del rapporto di lavoro e le modalità di cambio d'azienda.

L'articolo 9 regola la posizione degli studenti stranieri introducendo dei disincentivi per « non incoraggiarli » a fermarsi dopo la laurea.

L'articolo 10 prevede severe punizioni per colpire e dissuadere ogni attività di intermediazione illegale.

L'articolo 11 affronta il problema del ricongiungimento familiare del lavoratore immigrato.

L'articolo 12 è dedicato ai diritti dei lavoratori immigrati e alle loro rappresentanze territoriali (consulte, etc.).

Gli articoli 13, 14 e 15 disciplinano, dandone larga possibilità, la regolarizzazione anche pregressa di tutte le immigrazioni clandestine e delle situazioni previdenziali e sindacali (paghe, orari, etc.).

L'articolo 16 prevede alcune cose che i comuni e le regioni potranno fare per favorire l'inserimento sociale dei lavoratori stranieri.

L'articolo 17 per ultimo delimita il campo di applicazione della nostra proposta di legge per non interferire in campi e su figure di immigrati « atipici » che hanno o richiedono una diversa regolamentazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I.

AVVIAMENTO AL LAVORO E DIRITTI  
DEI LAVORATORI IMMIGRATI

## ART. 1.

*(Strumenti di regolamentazione dei flussi di manodopera).*

Lo Stato italiano, anche al fine di ottemperare a quanto stabilito dalla convenzione n. 143 dell'OIL e relativa raccomandazione, regola i flussi di manodopera straniera attraverso adeguati provvedimenti amministrativi mediante lo strumento internazionale degli accordi di emigrazione, operanti in base alle esigenze e possibilità effettive di occupazione nel nostro Paese.

Tali strumenti possono anche prevedere contratti di formazione-lavoro ed altre forme di contratti speciali previsti dalle leggi italiane, come le convenzioni che le aziende possono realizzare con le commissioni di collocamento.

Gli stessi accordi devono prevedere criteri per il trattamento previdenziale e disposizioni per l'immigrazione e il rimpatrio dei lavoratori stranieri, per la repressione di ogni forma di illecita intermediazione, per favorire il ricongiungimento dei familiari al lavoratore immigrato, per la costituzione dei necessari organismi bilaterali, che dovranno operare in collaborazione con gli organismi nazionali interessati e con la consultazione e partecipazione delle organizzazioni sindacali dei rispettivi paesi.

Copia degli accordi di emigrazione è fornita alla commissione centrale per l'impiego.

Presso il Ministero degli esteri è insediata una commissione di cui fanno parte il Ministro degli esteri, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o loro

delegati e le organizzazioni sindacali, col compito di presiedere alla elaborazione degli accordi bilaterali di cui al primo comma, e di controllare la loro applicazione.

ART. 2.

*(Offerte di lavoro).*

Le commissioni regionali per l'impiego previste dall'articolo 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, realizzano sul territorio di loro competenza rilevazioni periodiche relative alle esigenze di manodopera sia maschile che femminile nei vari settori che abitualmente non sono stati occupati da manodopera italiana, e inviano i dati e le previsioni ricavati alla commissione centrale per l'impiego. Le previsioni riguardanti settori in cui il lavoro è prevalentemente stagionale vengono inviate alla commissione centrale entro il mese di marzo di ogni anno.

Le commissioni regionali per l'impiego inviano alla commissione centrale per l'impiego anche le offerte di lavoro che dopo tre mesi risultano inevase presso le commissioni locali di collocamento esistenti nell'ambito della regione.

La commissione centrale per l'impiego, compie una verifica della disponibilità alla copertura dei posti da parte dei lavoratori italiani, mediante invio delle offerte di cui al comma precedente alle varie commissioni regionali; trascorso il termine di un mese dalla comunicazione, le offerte rimaste inevase vengono messe a disposizione dei lavoratori immigrati.

ART. 3.

*(Liste di collocamento).*

Ferma restando l'attività degli organismi bilaterali e di quelli nazionali dei singoli paesi, i consolati italiani presso i paesi con i quali esistono accordi di emigrazione, coadiuvati dai comitati consolari, raccolgono le domande di lavoro dei

lavoratori, uomini e donne, di quel Paese che fanno richiesta di emigrare in Italia.

Tali domande sono inviate, attraverso il Ministero degli esteri, alla commissione centrale per l'impiego che le ordina per qualifica in una graduatoria formata sulla base del solo criterio dell'anzianità di iscrizione.

I familiari dei lavoratori già immigrati e gli immigrati rimasti disoccupati in Italia hanno diritto di precedenza.

Le liste così costituite vengono confrontate con le disponibilità di offerta di lavoro di cui all'articolo 2 senza distinzione di sesso.

Per i lavoratori che risultano adatti alle offerte presentate, la commissione centrale per l'impiego dà comunicazione:

a) in caso di lavoratori stranieri già dimoranti in Italia, agli interessati;

b) in caso di lavoratori familiari di lavoratori già immigrati, o di lavoratori che avevano fatto richiesta di immigrazione, ai consolati interessati.

I lavoratori convocati sulla base della procedura stabilita nei commi precedenti devono presentarsi, muniti di comunicazione della commissione centrale per la manodopera, alle commissioni regionali per l'impiego interessate entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

Le commissioni regionali provvedono all'avviamento al lavoro sulla base delle norme vigenti nel nostro Paese, senza discriminazioni di sesso.

I consolati, ricevuta la comunicazione della commissione centrale per l'impiego, provvedono ad avviare in Italia i lavoratori interessati, muniti di passaporto con visto d'ingresso per motivi di lavoro. Le spese di immigrazione sono regolate dagli accordi di cui all'articolo 1.

#### ART. 4.

*(Contratti speciali).*

Qualora gli accordi bilaterali di cui all'articolo 1 prevedano l'avvio in Italia di gruppi di lavoratori con contratti spe-

ciali e tali contratti siano stati conclusi, la commissione centrale per l'impiego non è tenuta alla iscrizione dei lavoratori nelle liste di cui all'articolo 3; la stessa commissione autorizza i consolati interessati a fornire agli immigranti il visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro. I lavoratori sono avviati nel nostro Paese secondo le norme di cui all'articolo 3.

## ART. 5.

*(Lavoratori domestici).*

I lavoratori esteri iscritti alla lista della commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3 vengono avviati verso le aziende italiane con le modalità delle assunzioni numeriche.

L'assunzione nominativa è possibile solo per i lavoratori domestici; per essi la richiesta deve essere comunque rivolta alla commissione centrale per l'impiego, che la trasmette al consolato presso il Paese interessato; il consolato fornisce al lavoratore interessato il visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Al lavoratore domestico, assunto su richiesta nominativa, viene applicata la disposizione di cui all'undicesimo comma dell'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Egli può cambiare datore di lavoro, ma non la mansione per i 18 mesi successivi alla prima assunzione. Nel caso di dimissioni o licenziamento il datore di lavoro comunica entro 15 giorni alla commissione centrale per l'impiego la cessazione del rapporto di lavoro domestico, la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato.

## ART. 6.

*(Parità di trattamento).*

Ai sensi dell'articolo 10 della convenzione n. 143 dell'OIL ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, ai lavoratori stranieri immigrati in Italia nei modi previsti nei precedenti articoli, viene riconosciuta la completa parità di trattamento e di

diritti coi lavoratori italiani, per quanto attiene alle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro, la formazione professionale, il passaggio ad altri posti di lavoro e la parità tra lavoratori di sesso diverso.

La parità di diritti e trattamenti è prevista anche per quanto attiene le leggi assistenziali e sanitarie, e le disposizioni sulla scuola dell'obbligo.

Le regioni approvano apposite normative per garantire ai lavoratori immigrati la tutela assistenziale e sanitaria.

Non si applica agli immigrati che ne facciano domanda, l'articolo 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, sull'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Gli accordi di emigrazione ed i provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 1 prevederanno anche le linee ed i criteri per il trattamento previdenziale dei lavoratori immigrati, e la possibilità della loro formalizzazione in apposite convenzioni bilaterali.

#### ART. 7.

*(Risoluzione del rapporto di lavoro).*

Il lavoratore straniero immigrato in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non può cambiare il settore di lavoro e la qualifica in cui è stato assunto per 18 mesi dalla data della instaurazione del primo rapporto di lavoro dopo l'avvenuta immigrazione, salvo il caso in cui i contratti di lavoro nazionali od aziendali del settore in cui è occupato prevedano passaggi automatici di qualifica in tempi minori.

In caso di licenziamento che avvenga prima dei 18 mesi dalla data della instaurazione del primo rapporto di lavoro dopo l'avvenuta immigrazione ai sensi delle leggi vigenti per licenziamenti collettivi, l'azienda che aveva assunto il lavoratore straniero deve darne comunicazione preventiva anche alla commissione centrale per l'impiego, la quale inserisce il lavora-

tore straniero licenziato nella lista di cui all'articolo 3 della presente legge, con diritto di priorità rispetto a nuove immigrazioni.

In caso di licenziamento individuale legittimamente disposto prima del termine prescritto dal primo comma del presente articolo, l'azienda deve darne comunicazione alla commissione centrale per l'impiego, che deciderà con gli organismi nazionali e bilaterali costituiti sulla base degli accordi di cui all'articolo 1 il rimpatrio o la reinscrizione nella lista di collocamento.

In ogni caso si applicano al lavoratore straniero le disposizioni relative alla formazione e riqualificazione professionale, previste per i lavoratori italiani.

#### ART. 8.

*(Cambio di azienda).*

Scaduti i 18 mesi di occupazione ininterrotta nello stesso settore e nella stessa qualifica in cui era stato occupato dalla data della immigrazione, il lavoratore immigrato che viene licenziato o si dimette viene inserito nella lista tenuta presso le commissioni locali di collocamento di cui all'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che applicano le stesse regole stabilite per i lavoratori italiani, comprese quelle relative ai passaggi diretti e alla formazione e riqualificazione professionale.

Dopo 6 mesi continui di disoccupazione, per la quale gli è riconosciuta la indennità prevista dall'articolo 30 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il lavoratore straniero immigrato è iscritto nella lista tenuta dalla commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3 della presente legge, che provvede al suo avviamento con diritto di precedenza rispetto a nuove immigrazioni.

## ART. 9.

*(Studenti).*

In attesa che venga approvata una apposita normativa, gli stranieri di entrambi i sessi entrati in Italia come studenti, e frequentanti le scuole italiane possono fare domanda per lavori a tempo parziale alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

Dopo sei mesi di iscrizione continua alla lista di cui all'articolo 3 verrà disposta la cancellazione.

Gli studenti stranieri che, dopo la fine degli studi, volessero trovare una occupazione nel nostro Paese, possono fare domanda di iscrizione nella lista tenuta dalla commissione centrale per l'impiego, la quale a sua volta comunica all'ambasciata interessata, attraverso il Ministero degli esteri, gli estremi della domanda ricevuta.

Nei loro confronti si applicano anche le regole stabilite dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 34, per le assunzioni nominative.

Appositi accordi bilaterali potranno prevedere normative particolari.

## ART. 10.

*(Attività di intermediazione).*

Chiunque compia, in violazione di leggi e disposizioni amministrative, attività di intermediazione per la ricerca o l'offerta di posti di lavoro, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire 500 mila a lire 5 milioni, per ogni lavoratore per il quale è stata compiuta attività di intermediazione.

Chiunque favorisce l'ingresso illegale nel nostro Paese di lavoratori stranieri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni; i lavoratori immigrati clandestinamente in Italia in data successiva al 1° gennaio 1985 saranno immediatamente rimpatriati, fatti salvi i casi di esuli politici che, fino all'entrata in vigore di un'apposita normativa, sono esaminati dalla commissione centrale per l'impiego.

## ART. 11.

*(Ricongiungimento familiare).*

La Repubblica italiana favorisce il ricongiungimento delle famiglie dei lavoratori immigrati nel rispetto delle forme previste dalla presente legge. A questo scopo il coniuge e i figli del lavoratore immigrato o, in loro mancanza, i genitori e i fratelli, iscritti alla lista di cui all'articolo 3 della presente legge hanno diritto di precedenza nelle assunzioni in Italia rispetto a nuove immigrazioni.

Al coniuge ed ai figli del lavoratore o della lavoratrice primi immigrati, od in loro mancanza ai genitori che vogliono riunirsi al loro congiunto senza ricercare una occupazione, è concesso il permesso di soggiorno in Italia solo se ricorrono le condizioni del reddito sufficiente e dell'alloggio adeguato.

L'esistenza di tali condizioni è verificata dagli uffici comunali del comune in cui il lavoratore e la lavoratrice stranieri sono immigrati, d'intesa con le organizzazioni sindacali e con gli organi di rappresentanza previsti dalla presente legge.

I familiari immigrati in base al secondo comma del presente articolo, non possono iscriversi alla lista di collocamento per i 18 mesi successivi alla immigrazione; scaduto questo periodo, possono iscriversi solo presso la lista tenuta dalla commissione centrale di cui all'articolo 3, con diritto di precedenza rispetto a nuove immigrazioni.

## ART. 12.

*(Diritti e rappresentanze territoriali).*

I lavoratori immigrati godono degli stessi diritti di cui godono i lavoratori italiani e in particolare dei diritti di partecipazione, organizzazione, rappresentanza, rispetto della fede religiosa e delle convinzioni politiche.

I comuni, nel cui territorio sono occupati più di 200 lavoratori immigrati, realizzano apposite consulte territoriali ga-

rantandone con propri regolamenti l'elezione democratica e la rappresentatività dei territori di provenienza.

Le consulte di cui al comma precedente, di cui faranno parte anche rappresentanze delle organizzazioni sindacali, hanno il compito di collaborare con l'ente locale e gli enti pubblici per la realizzazione del pieno inserimento a tutti i livelli del lavoratore immigrato.

Per svolgere adeguatamente queste funzioni le consulte territoriali sono fornite di appositi locali.

Il regolamento di applicazione della presente legge disciplina i rapporti tra le consulte e gli enti pubblici; analoghi regolamenti per quanto riguarda i rapporti tra consulte ed enti locali sono emanati dai comuni, dalle province, dalle regioni.

## TITOLO II.

### REGOLARIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI PREGRESSE

#### ART. 13.

I lavoratori, uomini e donne, che alla data del 1° gennaio 1984 si trovino in Italia da almeno sei mesi senza i permessi prescritti dalle leggi in vigore, alla data di entrata in vigore della presente legge possono regolarizzare la loro situazione entro il 1° gennaio 1985.

La regolarizzazione comporta per il lavoratore immigrato clandestinamente:

a) il riconoscimento di tutti i diritti di cui all'articolo 6 del titolo I della presente legge se trattasi di lavoratore già occupato;

b) l'ingresso nelle liste di collocamento secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del titolo I della presente legge, se trattasi di lavoratore disoccupato;

c) l'automatica concessione in ogni caso del permesso di soggiorno e dell'autorizzazione al lavoro, senza l'applicazione di alcuna sanzione.

## ART. 14.

La regolarizzazione prevista nel precedente articolo può avvenire direttamente attraverso la richiesta del lavoratore o del datore di lavoro oppure attraverso le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, presentata al comune in cui il lavoratore è immigrato.

Le domande di regolarizzazione presentate da altre organizzazioni sono inefficaci.

Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune interessato potrà procedere al suo riconoscimento attraverso l'acquisizione di un congruo numero di testimonianze di lavoratori provenienti dallo stesso Paese del lavoratore che ha fatto domanda di regolarizzazione.

## ART. 15.

Il comune competente per territorio, una volta ricevuta la domanda di regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori immigrati clandestinamente, comunica i dati alle locali questure, per la concessione dei necessari visti, e all'INPS per il recupero dei contributi eventualmente evasi dai datori di lavoro. La comunicazione all'INPS, da parte del comune interrompe la prescrizione di cui all'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La pratica di regolarizzazione è comunque di competenza del comune che al termine fa pervenire al lavoratore ed all'ufficio di collocamento tutta la documentazione che comprova l'avvenuta regolarizzazione.

## TITOLO III

## FUNZIONI REGIONALI E COMUNALI

## ART. 16.

Le regioni e i comuni interessati ai flussi di immigrazione sono tenuti ad emanare norme per disciplinare l'inse-

diamento dei lavoratori immigrati; deve essere rispettata l'identità etnica dei lavoratori immigrati e deve essere loro assicurata una adeguata assistenza.

Per il rispetto della identità etnica dei lavoratori immigrati le regioni e i comuni prevederanno la realizzazione di appositi corsi scolastici, di servizi informativi, di punti di ritrovo e circoli culturali e di ogni altra iniziativa adatta allo scopo.

## NORME FINALI

### ART. 17.

*(Campo di applicazione).*

Lavoratore immigrato è colui che emigra dal suo Paese verso l'Italia, nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge, in vista di una occupazione, e i suoi familiari più stretti.

Sono esclusi dalla applicazione della presente legge:

- 1) i lavoratori frontalieri;
- 2) gli artisti e professionisti che entrano in Italia per un breve periodo;
- 3) i marittimi;
- 4) i lavoratori occupati in organizzazioni ed imprese straniere in Italia che siano ammessi nel territorio italiano per adempiere funzioni e compiti specifici e per un periodo limitato e determinato, scaduto il quale siano tenuti a rimpatriare.

La presente legge non si applica altresì ai cittadini di Paesi membri della CEE, alle persone venute in Italia a scopo di formazione od educazione, agli apolidi e ai nomadi.